

Regolamento regionale

Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)

La Giunta della Regione Campania, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale del 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), determina, con regolamento, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado dettandone i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso e stabilisce le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale

Il Regolamento si compone di n. 7 capi, per complessivi n. 19 articoli, recanti disciplina sui sottoelencati temi:

generalità, uniformi e distintivi, ricompense, strumenti operativi e veicoli in dotazione e forme di collaborazione con gli Enti locali volte a favorire gli approvvigionamenti disposti con il regolamento, strutture operative e sportive, ricorrenze istituzionali e norme per l'entrata in vigore del regolamento.

Quale parte integrante del Regolamento sono allegati n. 4 documenti contenenti nel dettaglio le descrizioni degli elementi identificativi posti dal regolamento medesimo.

In particolare:

L'allegato A reca la descrizione delle uniformi in dotazione degli appartenenti alla Polizia Municipale e alla Polizia provinciale, del distintivo di servizio e della tessera per l'esercizio delle funzioni di polizia.

L'allegato B reca la descrizione, anche con immagini, dei distintivi di grado di cui si potranno fregiare gli appartenenti alla Polizia Municipale ed alla Polizia Provinciale.

L'allegato C reca la descrizione, con immagini, dei distintivi di istruttore.

L'allegato D reca la descrizione degli allestimenti esterni previsti per gli autoveicoli ed i motoveicoli in colori di istituto, in uso alla polizia locale.

CAPO I

(Generalità)

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Norme di carattere generale)

Art. 3 (Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme)

CAPO II

(Uniformi e distintivi)

Art. 4 (Tipologia delle uniformi)

Art. 5 (Distintivi di grado)

Art. 6 (Sciabola e sciarpa azzurra)

Art. 7 (Distintivi d'onore)

Art. 8 (Distintivi di istruttore)

Art. 9 (Distintivi di appartenenza)

Art. 10 (Decorazioni e nastri)

CAPO III

(Decorazioni , onoreficenze, ricompense e riconoscimenti)

Art. 11 (Tipologia delle decorazioni)

Art. 12 (Onoreficenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile)

CAPO IV

(Attività operativa)

Art. 13 (Attività operativa e veicoli in dotazione)

CAPO V

(Strutture operative e sportive)

Art. 14 (Costituzione poligoni di tiro)

Art. 15 (Attività sportiva)

CAPO VI

(Ricorrenze istituzionali, pubblicità)

Art. 16 (Festa del corpo e del santo patrono)

Art. 17 (Pubblicità)

CAPO VII

(Norme di attuazione, transitorie e finali)

Art. 18 (Norme di attuazione)

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

Allegato A

Uniformi in dotazione, distintivo di servizio e della tessera

Allegato B

Distintivi di grado

Allegato C

Distintivi istruttori

Allegato D

Contrassegni ed accessori sui veicoli

CAPO I (Generalità)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), si applica ai corpi e servizi di polizia locale, intendendosi, per essi, i corpi di polizia municipale e di polizia provinciale ed agli enti locali diversi da comuni e province che svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), degli articoli 158 e 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2003. Sono oggetto di regolamentazione, su base regionale:
 - a) le caratteristiche e i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso delle uniformi e dei relativi distintivi di grado;
 - b) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale.

Art. 2 (Norme di carattere generale)

1. L'uniforme è l'insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell'appartenenza alla polizia locale per lo svolgimento del servizio.
2. Le amministrazioni hanno l'obbligo della fornitura e dell'adeguato rinnovo dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento previsti nel comma 1. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di rispettare le norme sull'uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente Regolamento.
3. I comandanti sovrintendono al rispetto di dette norme, vietano l'impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del corpo o del servizio. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
4. Il comando predispone una scheda per ciascun dipendente sulla quale sono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal regolamento dell'ente locale o per qualsiasi altro titolo.
5. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell'uniforme, il comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento avviene per colpa

grave dell'interessato quest'ultimo provvede all'acquisto dei capi da sostituire a proprie spese. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.

6. Gli appartenenti ai corpi di polizia locale, quando cessano per qualsiasi causa dal servizio o non svolgono più servizi operativi, restituiscono tutti gli oggetti di equipaggiamento operativo.

Art. 3

(Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell'uso dell'uniforme)

1. E' vietato:
 - a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
 - b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;
 - c) applicare sulla uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non contemplati dal presente Regolamento. Essi sono applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in mancanza, da quella vigente per le Forze Armate;
 - d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme; indossare sull'uniforme collane e monili;
 - e) derogare, salvo specifica disciplina, alle modalità d'uso delle uniformi previste dal presente Regolamento.
2. E' obbligatorio l'uso dell'uniforme durante l'espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia locale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.
3. Il comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di un particolare compito o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza.
4. Il comandante può occasionalmente vestire l'abito borghese, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.
5. L'uso dell'uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro, salvo autorizzazione del comandante. La facoltà di indossare l'uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, in itinere, di attività private e pubbliche.
6. Per i vari tipi di uniforme esistono varianti stabilite in base ai cambiamenti stagionali e climatici disposti dal comandante:
 - a) la variante estiva (E);
 - b) la variante invernale (I).

CAPO II

(Uniformi e distintivi)

Art. 4

(Tipologia delle uniformi)

1. L'uniforme della polizia locale è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.
2. L'uniforme è:
 - a) ordinaria;
 - b) di servizio operativo;
 - c) di onore e rappresentanza;

- d) storica;
 - e) da cerimonia.
3. Sono previste varianti e integrazioni alle uniformi per lo svolgimento dei seguenti servizi operativi:
- a) per servizio automontato;
 - b) per servizio motomontato;
 - c) per servizio appiedato;
 - d) per servizio a cavallo;
 - e) per servizio in bicicletta;
 - f) per servizio su imbarcazioni;
 - g) per servizio montano;
 - h) per servizio aereo;
 - i) per servizio cinofilo;
 - j) per servizio sommozzatori.
4. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti nell'Allegato A.
5. Al personale della polizia locale sono assegnati, inoltre, una tessera di riconoscimento ed un distintivo di servizio recante il numero di matricola. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L'eventuale smarrimento dei suddetti accessori è immediatamente denunciato al comando. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell'Allegato A.
6. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto ad applicare sull'abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento, salvo diversa disposizione del comando di appartenenza, e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di appartenenza alla polizia locale.
7. L'uso dell'uniforme storica, di quella di onore e di quella di rappresentanza è disposto dal comandante.

Art. 5 (Distintivi di grado)

1. I distintivi di grado indicano l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l'espletamento funzionale dei servizi. Essi possono, inoltre, indicare una specifica funzione o una carica e sono indossati con tutte le uniformi. Il responsabile del corpo o il responsabile del servizio acquisisce automaticamente il grado più alto della categoria di inquadramento. In ogni caso, il segno distintivo di grado attribuito al comandante o al responsabile del corpo o del servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo corpo o servizio di polizia locale.
2. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido. Gli alamari lunghi per ufficiali si applicano solo al bavero della giubba dell'uniforme ordinaria.
3. I gradi si classificano in:
- a) gradi per berretto rigido;
 - b) gradi per contospalline;
 - c) gradi pettorali;
 - d) gradi per giubbe da cerimonia;
 - e) gradi per mantello.
4. L'ordinazione dei ruoli e, nell'ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell'Allegato B.
5. Al personale in quiescenza è riconosciuto, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio.

6. In fase di prima applicazione i distintivi di grado sono attribuiti facendo riferimento all'anzianità di servizio nell'area della vigilanza posseduta nella categoria di inquadramento e, comunque, nel rispetto di quanto riportato all'Allegato B, prescindendo dalla frequenza dei corsi di formazione.
7. In caso di forme associative che prevedono un comandante unico, il comandante di ciascuno degli enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, ma privo della bordatura rossa.

Art. 6
(Sciabola e sciarpa azzurra)

1. La sciabola è utilizzata nelle circostanze analoghe a quelle indicate nel comma 4 secondo le tipologie e le caratteristiche previste dall'Allegato A.
2. La sciarpa azzurra di cui all'allegato A si indossa a tracolla dalla spalla destra (al di sotto del bavero) al fianco sinistro sotto la controspallina destra della giubba e sotto il cinturone, quando previsto; con le uniformi invernali si porta sotto il soprabito con le nappe che fuoriescono dall'apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca sinistra.
3. Se è previsto l'uso della sciarpa di una decorazione nazionale o straniera e contemporaneamente l'uso della sciarpa azzurra, quest'ultima è portata sopra le altre.
4. La sciarpa azzurra è usata dagli ufficiali con la grande uniforme, con l'uniforme per servizi armati di parata e di onore, con la grande uniforme da cerimonia, con l'uniforme di gala e nella ricorrenza annuale della fondazione del Corpo.

Art. 7
(Distintivi d'onore)

1. Ferito in guerra: consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo dorato dello spessore di millimetri 6 e delle lunghezze di millimetri 50. Si applica, con un'inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con la parte più bassa in avanti a circa 15 centimetri dall'attaccatura della spalla. I successivi distintivi di ferita distano dal precedente millimetri 3.
2. Ferito in servizio: consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo argentato. Le dimensioni e la forma sono identiche al distintivo di ferito in guerra. Si applica, con un'inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con modalità identiche a quelle prescritte per il distintivo di ferito in guerra.
3. Il personale insignito di ambedue i distintivi (ferito in guerra e ferito in servizio) porta quello di ferito in guerra sopra quello di ferito in servizio.
4. Orfano di guerra: consiste in una stella a cinque punte contornata da due rami di alloro intrecciati alla base; il tutto ricamato in oro, su tondino di panno del colore dell'uniforme, avente circa millimetri 42 di diametro. Si applica sulla manica destra della giubba sotto il distintivo di ferito, per chi ne sia fregiato, o al posto di esso.

Art. 8
(Distintivi di istruttore)

1. I dipendenti della Polizia locale, in possesso di relativo brevetto rilasciato dalle forze armate o dalle forze di polizia o di specifica abilitazione riconosciuta dall'amministrazione possono portare sull'uniforme i distintivi così come disciplinato nell'Allegato C.
2. L'amministrazione riconosce il possesso di ulteriori specializzazioni inerenti alla qualifica di

istruttore, coerenti con le funzioni di polizia locale, acquisita mediante percorsi formalizzati.

Art. 9
(Distintivi di appartenenza)

1. I distintivi di appartenenza indicano l'assegnazione a specifici settori. Sono a forma di scudo a punta, con le dimensioni di massima Unità e Reparti: altezza millimetri 57 - larghezza millimetri 47. Si applicano sulla manica sinistra dell'uniforme ordinaria e di servizio. La punta inferiore dello scudetto è a 12 centimetri dall'attaccatura della manica.

Art. 10
(Decorazioni e nastrini)

1. Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro oppure di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche e di onorificenze cavalleresche.
2. Le decorazioni sono rappresentate sulle uniformi ordinarie da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l'insegna metallica.

CAPO III
Decorazioni, onoreficenze, ricompense e riconoscimenti

Art.11
(Tipologia delle Decorazioni)

1. Le decorazioni si distinguono in:
 - a) Medaglia e nastrino di lungo comando, diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, sia presso i Corpi sia presso i servizi di polizia locale. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
 - b) Medaglia e nastrino di anzianità di servizio, diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per venti, trenta e trentacinque anni di servizio, sia presso i Corpi sia presso i servizi di polizia locale.
 - c) Croce e nastrino per meriti speciali, prevista per gli operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore.
2. La suddetta elencazione costituisce ordine di applicazione di nastrini e medaglie.
3. Le decorazioni vengono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastrini vengono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale; le medaglie vengono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.
4. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono autorizzate o conferite dall'Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l'operatore è in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi in diversi periodi di tempo o presso più Enti Locali.
5. La croce per meriti speciali viene conferita dal Presidente della Regione.
6. Le segnalazioni per il conferimento della croce per meriti speciali possono essere effettuate:
 - a) dalle Amministrazioni di appartenenza;

- b) dal Comandante o dal responsabile del servizio;
- c) dalle Associazioni professionali di categoria;
- d) dalle Associazioni sindacali e di categoria;
- e) da almeno 50 operatori di Polizia Locale;
- f) da almeno 500 cittadini.

7. Le segnalazioni dovranno pervenire alla Presidenza della Regione entro la data del 10 gennaio di ciascun anno. Le segnalazioni non giunte in tempo utile per la valutazione dovranno essere riproposte l'anno successivo.
8. La descrizione e le caratteristiche delle decorazioni sono contenute nell'Allegato B

Art. 12

(Onorificenze, Ricompense al valor militare, civile e al merito civile)

1. Al personale della Polizia locale possono essere attribuite onorificenze e ricompense, secondo la normativa vigente in materia.
2. Le ricompense al valor militare, civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al allo stesso personale secondo la normativa vigente in materia.

CAPO IV

(Attività operativa)

Art. 13

(Attività operativa e veicoli in dotazione)

1. Le attività di polizia locale sono svolte con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, di servizio, e di ogni altro tipo di mezzo attrezzato in modo specifico o speciale, comunque idoneo allo svolgimento di particolari attività di polizia.
2. I servizi possono essere svolti anche a cavallo o con l'ausilio di cani.
3. I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando; sono inoltre muniti di sistema di allarme sonoro e luminoso, nonché di ogni ulteriore attrezzatura tecnica idonea a garantire una efficiente operatività e dotazioni per il primo soccorso.
4. Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione ed ogni altra caratteristica dei mezzi sono definiti nell'Allegato D.
5. I veicoli in uso ad ogni corpo o servizio di polizia locale sono condotti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, esclusivamente dal personale in servizio presso i corpi o i servizi di polizia locale.
6. Per le finalità previste nel comma 1 la Regione promuove la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'articolo 139 del Codice della Strada, attraverso la Scuola regionale di Polizia locale che garantisce un adeguato insegnamento teorico e pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).
7. Per l'espletamento del servizio possono essere utilizzati mezzi operativi di altri enti pubblici, di persone giuridiche private e di soggetti privati previa apposita convenzione.
8. Ogni ente locale può dotarsi di strumenti operativi e di autotutela nonché di apparecchiature tecniche idonee a migliorare la qualità del servizio e la sicurezza degli operatori.

9. Gli enti locali stipulano apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell'espletamento delle attività di istituto degli operatori della polizia locale.

CAPO V

(Strutture operative e sportive)

Art. 14

(Costituzione poligoni di tiro)

1. La Regione, per la formazione e l'addestramento degli operatori della polizia locale, può promuovere iniziative per la costituzione di poligoni di tiro a carattere regionale.

Art. 15

(Attività sportiva)

1. Gli enti considerano l'attività sportiva parte integrante dell'istruzione professionale. Nell'ambito del corpo può essere organizzato un apposito gruppo sportivo, costituito nelle forme legali ed il cui statuto è sottoposto alla Giunta municipale o a quella provinciale per la presa d'atto.
2. Il Sindaco o il Presidente della provincia possono autorizzare la partecipazione del personale a gare sportive, consentendo tra l'altro l'uso dei veicoli in dotazione al corpo.

CAPO VI

(Ricorrenze istituzionali e pubblicità)

Art. 16

(Festa del corpo e del santo patrono)

1. L'annuale ricorrenza della costituzione dei corpi di polizia viene celebrata con una cerimonia locale.
2. La ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della polizia locale, è celebrata il 20 gennaio di ogni anno con una cerimonia a carattere regionale, organizzata dalla Scuola regionale di polizia locale. In tale occasione sono consegnati al personale della polizia locale della Regione Campania gli attestati di riconoscimento ottenuti per merito di servizio.

Art. 17

(Pubblicità)

1. La Regione e gli enti locali favoriscono la più ampia diffusione delle disposizioni del presente regolamento alle amministrazioni locali, agli operatori e, più in generale, alla cittadinanza.

CAPO VII

(Norme di attuazione, transitorie e finali)

Art. 18
(Norme di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente regolamento, gli Enti locali, singoli o associati, che gestiscono corpi o servizi di polizia locale, adeguano i propri regolamenti in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi previsti. Copia dei regolamenti degli enti locali è trasmessa al Presidente della Regione Campania.

Art. 19
(Disposizioni transitorie)

1. I distintivi di grado sono adeguati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Il legale rappresentante dell'ente locale comunica l'avvenuta modifica al Presidente della Regione Campania.
2. L'adeguamento delle uniformi e delle altre dotazioni avviene con la progressiva dismissione delle vecchie dotazioni sino alla completa sostituzione; tutti gli approvvigionamenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento sono disposti nel rispetto delle indicazioni ivi contenute.